

# COMUNE DI LATRONICO

(PROVINCIA DI POTENZA)

## VERDE PUBBLICO E PRIVATO

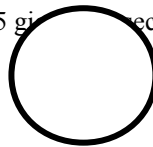


R  
E  
G  
O  
L  
A  
M  
E  
N  
T  
O

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del .....  
con atto n. ....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal .....  
al .....
- 3) È entrato in vigore il .....



Data . .....

**Il Segretario Comunale**

Timbro

## Indice

Art. 1: Principi  
Art. 2: Finalità  
Art. 3: Oggetto del regolamento  
Art. 4: Manutenzione patrimonio verde pubblico e privato  
Art. 5: Autorizzazioni e ordinanze  
Art. 6: Rilascio autorizzazione  
Art. 7: Specie non soggette ad autorizzazione  
Art. 8: Specie soggette ad autorizzazioni particolari  
Art. 9: Tutela del verde pubblico  
Art. 10: Lavori su aree a verde pubblico  
Art. 11: Svolgimento di manifestazioni e attività  
Art. 12: Regolamentazione degli scavi in prossimità di alberature pubbliche  
Art. 13: Nuove piantumazioni  
Art. 14: Difesa fitosanitaria  
Art. 15: Progetti natura e piantumazioni  
Art. 16: Il cittadino e le associazioni  
Art. 17: Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde  
Art. 18: Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi  
Art. 19: Protezione degli alberi di olivo  
Art. 20: Divieti e prescrizioni  
Art. 21: Prevenzione incendi boschivi  
Art. 22: Abbruciamento residui vegetali  
Art. 23: Aree e terreni incolti  
Art. 24: Vegetazione sporgente su viabilità pubblica  
Art. 25: Stima danni e sinistri  
Art. 26: Sanzioni  
Art. 27: Norme finanziarie  
Art. 28: Norme di rinvio  
Art. 29: Vigilanza  
Art. 30: Efficacia

Allegato "A": fac-simile -richiesta abbattimento piante

Allegato "B": fac-simile -richiesta abbruciamento residui vegetali

Allegato "C": Planimetrie dei centri urbani del territorio comunale soggetti alle prescrizioni di cui all'Art. 23 "Aree e terreni incolti" del Regolamento.

Allegato "D" Elenco aree verdi del Comune di Latronico

Vademecum sanzioni

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

### **Art. 1 PRINCIPI**

1- La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.

2- L'Amministrazione Comunale, ne riconosce il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi, e con il presente regolamento intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato.

### **Art. 2 FINALITÀ**

Il presente regolamento si pone le seguenti finalità:

- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
- Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione.
- Favorire e regolare gli usi delle aree verdi del territorio comunale in modo che siano compatibili con le risorse naturali presenti.
- Indicare le modalità di intervento sul verde e sul territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio verde esistente, alla connessione fra aree verdi in modo da favorire la circolazione delle specie e la biodiversità.
- Diffondere la cultura del verde attraverso la sensibilizzazione e l'informazione del cittadino.

### **Art. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1- Il presente regolamento è atto a disciplinare gli interventi che riguardano il patrimonio ambientale del verde sia pubblico che privato.

Lo stesso verrà applicato su tutto il territorio comunale unitamente alle disposizioni specifiche che disciplinano le diverse zone ai vincoli alle quali queste ultime possono essere soggette.

Tra le zone del territorio comunale soggette a vincolo sono:

- aree soggette all'Ente Parco Nazionale del Pollino;
- aree soggette a vincoli individuate negli strumenti urbanistici e regolamenti comunali;
- aree soggette a vincoli monumentali e paesaggistici secondo il D. Lgs 42/2004.

L'individuazione specifica delle suddette aree è possibile consultando gli strumenti urbanistici comunali.

### **Art. 4 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico è assegnata all'Ufficio cui è demandato il Servizio Verde Pubblico e viene effettuata attraverso l'utilizzo del personale comunale e/o mediante incarichi a ditte esterne.

L'Amministrazione Comunale, in considerazione delle aree su cui deve/intende intervenire, dovrà provvedere a richiedere le autorizzazioni agli Uffici e/o Enti sovraordinati competenti, secondo le disposizioni del presente regolamento nonché in base a quanto stabilito da altre normative specifiche vigenti.

Gli interventi di abbattimento e di potatura da parte di privati nelle aree di rispettiva proprietà sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente nei casi individuati dal

successivo art. 5.

L'Ufficio Protezione Civile in collaborazione diretta con l'Ufficio Manutenzioni ed il Comando di Polizia Locale emette ordinanze nella gestione del verde privato nei casi in cui lo stesso si trovi in condizioni tali da mettere in pericolo l'incolumità di persone e cose.

## **Art. 5 AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE**

Sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente gli interventi di abbattimenti e potature da parte di privati nelle proprie aree nei seguenti casi:

1. sempre nel caso di abbattimento di piante ad alto fusto (si intendono piante di altezza superiore a 3 metri) e con circonferenza del tronco superiore a cm. 30, ad esclusione dei casi previsti al successivo art. 7;

2. nel caso delle potature solo se si tratta di potature che vanno ad intaccare il portamento della pianta (ad esempio capitozzature) e su specie soggette/tutelate da qualche vincolo (vincolo monumentale, paesaggistico e altro) o di particolare pregio, se individuate in apposito censimento.

L'istanza di autorizzazione all'abbattimento o alla potatura da parte dei cittadini dovrà essere inoltrata dell'Ufficio comunale competente compilando l'apposito modello (**allegato A**), corredato da marca da bollo. L'istanza dovrà riportare nel dettaglio la tipologia di intervento previsto, le motivazioni e la sua durata. Nel caso in cui l'area in questione ricadesse in qualche zona soggetta a vincolo (paesaggistico, idrogeologico, Ente parco, etc.) l'Ufficio si attiverà per contattare le autorità competenti quali l'Ufficio Edilizia Privata, Soprintendenza, Forestale e quant'altro di dovere, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie. In caso di insufficiente documentazione possono essere richiesti all'interessato ulteriori integrazioni e/o approfondimenti.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:

- rilievo fotografico della/e alberatura/e soggetta all'intervento;
- planimetria con individuazione dell'area di intervento;
- motivazioni che giustificano l'abbattimento;
- eventuale proposta di risistemazione dell'area con specifica delle specie che si intende ripiantumare.

Nel caso in cui, per motivi di somma urgenza dovuti a situazioni di rischio per la pubblica incolumità di persone e/o cose, sia stata emessa apposita ordinanza motivata, la stessa ordinanza sostituisce ogni altra autorizzazione e fissa i termini di attuazione dei lavori.

Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

## **Art. 6 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'Ufficio comunale competente valuterà attraverso i propri tecnici l'istanza di autorizzazione all'abbattimento o ad altri tipi di intervento a carico delle alberature, sulla base delle seguenti priorità:

- rischi per l'incolumità pubblica in base allo stato fitosanitario della pianta, alla sua crescita (rapporto tra apparato radicale/chioma), stato di inclinazione del fusto, condizione dell'apparato radicale.

Secondariamente saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

- presenza di danni gravi per fabbricati (dovuti ad apparati radicali mal sviluppati, posizione del fusto e della chioma);
- presenza di danni gravi per infrastrutture;
- ostacolo al normale deflusso delle acque;
- situazioni di malsania derivanti dalla presenza delle piante per le abitazioni circostanti;
- condizioni di rischio per la stabilità dei terreni;
- non conformità rispetto alle distanze previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dai regolamenti comunali.

Non sono considerate cause determinanti per l'abbattimento, salvo casi particolari opportunamente documentati:

- la caduta del fogliame, frutti o rami;
- l'ombreggiamento dei fabbricati, strutture o pertinenze;
- le modifiche dettate dal gusto estetico;
- la presenza nelle vicinanze di persone affette da allergie o patologie la cui gravità non sia adeguatamente documentata dal punto di vista clinico.

Le autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Ambiente a seguito di istanze di abbattimento di piante ad alto fusto avanzate da soggetti privati, saranno accompagnate dall'obbligo di reimpianto.

Più specificatamente gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con piante appartenenti a specie che ben si adattino alla zona e al contesto ambientale (preferibilmente specie autoctone), in numero non inferiore rispetto a quelle abbattute e delle quali lo stesso Ufficio competente al rilascio provvederà a specificarne la specie, le dimensioni e i tempi massimi per il nuovo impianto, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

La deroga al reimpianto sarà concessa, motivandola, nel nulla osta rilasciato per l'abbattimento, sulla base dell'istruttoria del tecnico incaricato che nel caso in cui, per le condizioni del terreno e degli spazi a disposizione, non sia possibile impiantare specie ad alto fusto, potrà suggerire soluzioni alternative.

La suddetta autorizzazione con le specifiche del caso sarà trasmessa dall'Ufficio comunale competente al Comando della Polizia Locale per il controllo del rispetto delle prescrizioni ivi contenute, compreso l'obbligo di reimpianto.

I lavori di abbattimento e/o potatura soggetti ad autorizzazione saranno realizzabili solo conseguentemente al rilascio di tutti i nulla-osta necessari.

Anche gli interventi di abbattimento di alberature contestuali ad interventi edilizi dovranno essere corredati da apposito nulla-osta dell'Ufficio comunale competente ed accompagnati da specifici progetti di reimpianto e sistemazione degli spazi a verde.

Nel caso in cui le operazioni di taglio e/o potatura vadano ad interferire con la viabilità e/o le strutture di reti pubbliche (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, etc.) o private poste nelle immediate vicinanze, il richiedente dovrà provvedere a chiedere tutte le autorizzazioni del caso.

L'autorizzazione o il diniego verrà rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta; dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte dell'Ente, si potrà procedere all'abbattimento.

Per gli alberi ubicati in zona a vincolo paesaggistico il termine per l'emissione del parere è di giorni 120 come previsto dall'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 per consentire l'acquisizione del necessario parere della Soprintendenza ai beni naturali e architettonici.

Nel caso di abbattimento di alberi d'olivo, si rimanda all'art. 19 del presente regolamento: "Protezione degli alberi d'olivo".

## **Art. 7 SPECIE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi, purché non ricadenti in aree vincolate, che riguardino:

- piante fruttifere di interesse agrario (albicocchi, peschi, meli, etc.);
- impianti arborei artificiali con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- arbusti o giovani alberi di altezza inferiore a 3 metri;
- piante infestanti.

Inoltre non sono soggetti ad autorizzazione i tagli di potatura ordinaria e potatura di rimonda delle parti secche purché svolte nel giusto periodo di potatura e senza intaccare l'equilibrio e la forma della pianta.

## **Art. 8 SPECIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI**

Per quanto riguarda gli alberi che dovessero essere individuati come di particolare pregio, e quindi di interesse collettivo, questi non possono essere in nessun modo abbattuti ad eccezione di interventi straordinari ed eccezionali.

L'aggiunta di nuove piante nella lista di quelle monumentali di interesse comunale potrà inoltre essere proposta da ogni cittadino mediante apposita richiesta con l'indicazione descrittiva e fotografica dell'esemplare arboreo (essenza, età presunta, dimensioni, caratteristiche particolari, etc.) e dei motivi che ne suggeriscono la salvaguardia.

### **Art.9 TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

1. Tutti gli interventi eseguiti su aree a verde pubblico devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.
2. A tutela delle alberature si considerano danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e quindi sanzionabili.
3. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione, in particolare:
  - a) il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili, etc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
  - b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
  - c) l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
  - d) l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
  - e) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
  - f) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
  - g) l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
  - h) il taglio del fusto degli alberi con trincia durante lo sfalcio dei cigli stradali.

### **Art. 10 LAVORI SU AREE A VERDE PUBBLICO PER POSA IN OPERA NUOVA IMPIANTISTICA**

1. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata in aree a verde pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, etc.), per la realizzazione di nuove infrastrutture, etc., devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale; a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; dovranno inoltre prestare garanzia del corretto ripristino dei luoghi mediante fideiussione bancaria o assicurativa. L'importo della garanzia sarà di Euro 2.500 più Euro 2 ogni mq di area a verde occupata o soggetta al relativo traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Sono fatti salvi gli oneri dovuti dal richiedente per la costituzione di servitù ed ogni altro onere dovuto per l'uso del suolo pubblico.
2. Durante i lavori l'impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni atte a salvaguardare gli elementi radicali delle piante osservando le opportune e/o prescritte distanze. (Vedi anche art. 12)
3. Alla conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata in forma scritta, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati; il gestore provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali il gestore provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sul soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori. Durante l'occupazione il richiedente rimane completamente responsabile delle aree occupate dal cantiere.

## **Art. 11 SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ**

1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.

Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

2. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione Comunale, previo parere vincolante del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:

-assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.

Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

-l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);

-l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati etc.) come indicato dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio nel parere vincolante;

-l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno, etc.) e utilizzati per il trasporto collettivo;

-l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;

-la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;

-la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;

-il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;

-l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente.

3. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate, etc.. In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, la Giunta Comunale può autorizzare, con apposito provvedimento deliberativo, eventuali deroghe a tale comma, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dall'Ufficio competente.

4. I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo.

L'Ufficio competente, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione ed in assenza entro le 24 ore successive.

5. I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti e conferiti secondo le norme che regolano la raccolta differenziata dei rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.

Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine del Comune, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo

dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.

6. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.

Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

## **Art.12 REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI IN PROSSIMITÀ DI ALBERATURE PUBBLICHE**

Gli scavi in prossimità di alberi pubblici, da parte di privati o di ditte incaricate a vario titolo dall'Autorità Comunale, dovranno essere comunicati almeno 7 giorni prima all'Ufficio comunale competente precisando il tipo di intervento.

Tale ufficio provvederà a effettuare un sopralluogo e ad emanare gli atti necessari tenuto conto che la distanza minima dello scavo dalla base del fusto non potrà essere comunque inferiore a 3 metri per le piante ad alto fusto e 1,5 metri per gli arbusti.

Le distanze minime possono variare se l'Ufficio competente, in base alla richiesta allegata, ritiene che l'intervento sia indispensabile e possa essere effettuato con apposite accortezze quali lo scavo manuale e quant'altro per intaccare il meno possibile l'apparato radicale.

Gli scavi in prossimità delle alberature, salvo deroghe, non possono comunque essere eseguiti nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre e debbono essere richiusi al massimo entro 7 giorni.

Non sono ammesse pavimentazioni impermeabili eseguite fino al piede della pianta: dovrà essere lasciata un'area di rispetto con raggio di almeno 100 cm per gli alberi e 50 cm per gli arbusti in modo che il terreno sia in grado di assorbire le acque piovane e di assicurare tutto ciò che è necessario per lo sviluppo della pianta.

## **Art.13 NUOVE PIANTUMAZIONI DI ALBERI E SIEPI**

Per la piantumazione degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni contenute nel vigente Codice della Strada.

In particolare i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo tale da non restringere e danneggiare le strade (comunali, vicinali, interpoderali, mulattiere), devono tagliare i rami delle piante che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.

La distanza dal ciglio dei fossi e rii demaniali o privati consorziali che abbiano una costituita servitù di stillicidio, come pure le distanze dal piede delle arginature, non potrà essere inferiore a metri 4.

La distanza per la piantumazione di alberi di alto fusto sono fissate così come segue:

- dai confini di proprietà limitrofe destinate a colture orticole, foraggere, seminativi, frutteti o arboricoltura da legno è fissata in mt. 15,00;
- all'interno della perimetrazione dei centri abitati, così come individuati dall'art. 4 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i. e nelle zone di ampliamento previste dagli strumenti urbanistici, nei terreni di pertinenza di abitazioni civili, per aree verdi, pubblici viali, aree di pertinenza di edifici industriali, artigianali e commerciali valgano le distanze da Codice Civile;
- la distanza minima per la piantumazione di alberi di alto fusto dal sedime stradale delle strade pubbliche (Regionali – Provinciali – Comunali – vicinali di uso pubblico) è fissata in mt. 5,00 salvo maggiori distanze dal Codice della Strada;
- lungo torrenti e rii non è consentito piantumare o coltivare piante di alcun genere nelle scarpate delle sponde ma solo sul terreno pianeggiante del fondo di proprietà e ad una distanza di mt. 2,00 dal ciglio della scarpata. Sono fatti salvi i progetti di rinverdimento per contrastare l'erosione della scarpata;
- lungo i canali e fossi di fuga, fatte salve le distanze di cui ai punti precedenti, la distanza minima da rispettare per qualsiasi tipo di pianta, arbusto, cespuglio o rigetto di ceppaia è di mt. 1,00 dal ciglio del fosso o canale.

È consentita la piantumazione a distanza maggiore di mt. 3 dai confini dei lotti agricoli di essenze da vivaio fino a che le stesse raggiungano la circonferenza, misurata a cm. 1,20 da terra, di cm. 20,00.

Le piantumazioni limitrofe, previo accordo scritto tra le parti, sono consentite a distanza inferiore a quelle sopra indicate.

Per i nuovi impianti è consigliabile l'utilizzo di specie autoctone.

Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, l'utilizzo delle specie da impiantare sarà soggetto ad un parere preventivo dell'Ufficio comunale competente.

I nuovi impianti sono regolati, per quanto riguarda le distanze dai confini, dai D.lgs n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e dagli artt. 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899 del Codice Civile.

#### **Art. 14 DIFESA FITOSANITARIA**

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e come danni al verde pubblico e/o privato.

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, etc;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile corrispondenti alle seguenti caratteristiche:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento,
- rispetto delle normative vigenti: DPR 3/8/1968 N 1255; D.M. 6/3/1978, D.M. 31/8/1979, D.M. 20/7 1980; DPR N 223/1988; DLgs 194/95, D.M. 20.5.26 (processionaria del Pino), D.M. 03.09.87 (cancro colorato del Platano).

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, etc.), adottando ogni accorgimento tale da evitare la dispersione del prodotto nelle proprietà limitrofe.

In relazione al prodotto impiegato può essere necessario limitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori. È comunque sempre opportuno effettuare i trattamenti per quanto possibile nelle ore di minor transito di mezzi e persone.

#### **Art. 15 PROGETTI NATURA E PIANTUMAZIONI**

Potranno essere autorizzati progetti naturalistici atti a migliorare le condizioni di alcune aree a verde

pubbliche, realizzati da scuole o associazioni in collaborazione con l'Ufficio comunale competente. Alcuni degli elementi caratterizzanti tali progetti sono di seguito elencati:

- piantumazione di nuove specie di piante ad alto fusto, arbusti o fiori;
- realizzazione di piccole opere naturalistiche in legno;
- recupero di piante come ad esempio gli alberi di Natale etc.

Potranno altresì essere donati da parte di soggetti privati essenze arbustive e/o arboree e/o floreali per valorizzare alcune aree verdi del Comune.

### **Art. 16 IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI**

Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.

L'Autorità Comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.

La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

### **Art. 17 SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE**

Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, etc.), mediante comunicati stampa ed adeguata cartellonistica di cantiere.

### **Art. 18 AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI**

L'Autorità Comunale può concedere a privati, società, cooperative, associazioni, istituti o forme di volontariato organizzato e riconosciuto la gestione di aree a verde pubblico allo scopo di migliorare la qualità e/o ridurre i costi della gestione.

La cessione della gestione di aree verdi pubbliche a tempo viene regolata da apposita convenzione sottoscritta tra le parti.

Qualora sussistano le condizioni di attuazione, l'interesse pubblico e la convenienza economica l'Ufficio può accogliere donazioni di piante da privati da destinarsi a verde pubblico provvedendo al trapianto degli esemplari.

Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

Ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute all'Ente a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.

Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati o associazioni di volontariato.

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree

verdi comunali, generalmente di piccola estensione e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.

L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni predisposte dall'Amministrazione Comunale.

Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

## **Art. 19 PROTEZIONE DEGLI ALBERI D'OLIVO**

**1** Fatto salvo quanto disciplinato dalla Legge Regionale nr. 28 del 7.8.2002 avente ad oggetto "Disciplina concernente l'abbattimento di alberi d'olivo" nel territorio del Comune è vietato il libero abbattimento di alberi di olivo, salvo i casi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e previa autorizzazione regionale.

**2** Il divieto di abbattimento è esteso anche alle piante di olivo danneggiate dalle gelate e dagli incendi, nonché alle piante che versino in stato di deperimento per qualsiasi causa.

**3** In deroga al divieto di cui al precedente comma, la Regione, tramite il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ed a seguito di preventivi accertamenti compiuti dai competenti Organi tecnici dello stesso Dipartimento, autorizza l'abbattimento di piante di olivo, su richiesta dei legittimi proprietari, o conduttori, se muniti del consenso del proprietario, solo in presenza delle seguenti circostanze:

a) sia accertata la morte fisiologica della pianta, la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;

b) l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto che renda disagevoli le operazioni colturali e rechi danno all'oliveto;

c) l'abbattimento sia indispensabile:

- per l'esecuzione di indispensabili opere di pubblica utilità;
- per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di civile abitazione;
- per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla realizzazione di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo e relativi annessi agricoli permanenti connessi alle effettive esigenze strutturali dell'azienda agricola. In questo caso, l'autorizzazione regionale dovrà indicare anche il termine in cui le predette opere dovranno essere ultimate e l'obbligo di impiantare altrettante piante di olivo in sostituzione di quelle abbattute stabilendo, nel contempo, le modalità ed il termine del reimpianto.

**4** La vigilanza per la tutela del patrimonio olivicolo regionale da eventuali manomissioni, danneggiamenti o tagli abusivi, è affidata alla Polizia Locale e Provinciale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato nonché al personale degli Uffici regionali preposti.

### **Sanzioni amministrative:**

- Chiunque abbatte alberi di olivo senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva e necessaria autorizzazione regionale è soggetto al pagamento di una sanzione il cui importo è pari al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate nel pieno della produttività, da stimarsi da parte del competente Organo tecnico periferico del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ove possibile, al reimpianto delle stesse.

- Alla stessa sanzione soggiace l'interessato che, senza un giustificato motivo, non adempie entro il termine indicato ai sensi del comma 3 lettera c) all'obbligo della esecuzione delle opere di miglioramento fondiario o alla costruzione dei fabbricati previsti.

- Chiunque non rispetti l'obbligo di impiantare altrettante piante di olivo con le modalità stabilite ed entro il termine concesso ai sensi del comma 3 lettera c) è soggetto al pagamento di una sanzione pari a 50,00 euro (cinquanta euro) per pianta e per anno, o frazione di anno, qualora si superi la

metà dello stesso.

- Le modalità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative sono soggette alle norme nazionali e regionali vigenti in materia e le somme relative dovranno essere versate dagli interessati alla Regione Basilicata.

## **Art. 20 DIVIETI E PRESCRIZIONI**

### **20.1. Nelle aree a verde pubblico è tassativamente vietato:**

1. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati.
3. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive, etc.) può essere autorizzata dal Comune e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico.
4. La messa a dimora di piante in assenza di autorizzazione e l'introduzione di animali selvatici.
5. Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi.
6. Provocare danni a strutture e infrastrutture.
7. Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua.
8. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare danni a persone e/o animali.
9. Lo spreco dell'acqua, l'utilizzo della stessa per il lavaggio di autoveicoli o per usi diversi da quelli strettamente individuati per le fontane pubbliche, il danneggiamento di queste ultime nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti, oggetti solidi o liquidi.
10. L'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere.
11. Usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 10° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.
12. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate se e in quanto presenti, la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.
13. Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.
14. Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni.
15. Praticare sport quali calcio, pallavolo, tennis, basket, etc. al di fuori delle aree appositamente adibite.
16. Abbandonare rifiuti di qualunque tipo al di fuori degli appositi contenitori.
17. Danneggiare o fare uso improprio delle attrezzature di arredo urbano, giochi, recinzioni, percorsi sportivi, aree per la sosta, etc..
18. È vietato affiggere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà pubblica e privata.
19. È dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Autorità Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
20. È fatto obbligo di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

### **20.2 Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi**

1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:
  - a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
  - b) mezzi di soccorso;
  - c) mezzi di vigilanza in servizio;

- d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni.
3. In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

### **20.3 Biciclette e velocipedi**

1. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare pericoli per gli utenti nonché danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi.

### **20.4. Aree destinate ai cani**

Fatto salvo quanto prescritto dai regolamenti comunali e Ordinanze sindacali in materia:

1. In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola.
2. È fatto obbligo ai proprietari/detentori di cani di evitare che i cani possano infastidire persone ed animali nei parchi, giardini e aree verdi.
3. In tutti i parchi, giardini e aree verdi, i cani possono essere lasciati liberi solamente nelle aree indicate con apposita segnaletica.
4. In tutte le aree pubbliche è obbligatorio raccogliere le deiezioni solide dei cani.
5. È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane, zone umide e laghetti.
6. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

## **Art. 21 ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI**

1. È vietato accendere i fuochi nei boschi - foresta ed a distanza minore di metri 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile o infiammabile. E' consentito l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali.

Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.

2. I campeggiatori e gruppi turistici per soggiornare e accendere il fuoco debbono essere sempre autorizzati dal proprietario del terreno.
  3. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.
  4. È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura o aratura.
  5. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.
  6. È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
  7. È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti.
  8. È vietato accendere il fuoco quando il fumo invade la sede stradale.
  9. La disciplina per la prevenzione degli incendi boschivi fa riferimento, oltre che alla L.R. 22.2.2005, n. 13 "norme per la protezione dei boschi dagli incendi", a quanto riportato annualmente dal D.P.G.R. della Basilicata che stabilisce, in tutto il territorio regionale, il periodo di grave pericolosità generalmente compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre di ogni anno.
- Inoltre si fa riferimento alla legge 21.11.2000, nr. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", al Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (Art. 59), e agli artt. 423-423 bis e 449 del Codice Penale.

## Art. 22 ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

1. Fatte salve le disposizioni di cui al sopra citato art. 21, l'abbruciamento dei residui vegetali è sempre vietato ad eccezione della concomitanza delle seguenti condizioni:

- a distanze oltre i 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dai boschi, dai mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materia combustibile;
- sotto custodia fino a che non è completamente spento;
- in assenza di vento.

2. Nei casi in cui è consentito l'abbruciamento lo stesso dovrà comunque essere effettuato realizzando piccoli cumuli circoscritti di altezza massima di 1,5 metri e di un diametro massimo di 2,5 metri.

3. Per quanto concerne il solo abbruciamento dei residui vegetali all'interno di piantagioni si potrà procedere allo stesso, derogando parzialmente alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e fermo in ogni caso il rispetto delle norme di cui all'art. 21 del presente regolamento, solo ed esclusivamente previa comunicazione all'Ufficio Protezione Civile e all'Ufficio Polizia Locale, mediante l'apposita domanda (vedi fac-simile: "Richiesta Abbruciamento Residui Vegetali" – All. B) debitamente compilata in ogni sua parte, da recapitarsi ai suddetti uffici comunali, anche a mezzo fax, almeno 5 giorni prima delle operazioni richieste.

In caso di silenzio da parte dell'Amministrazione, la richiesta potrà considerarsi automaticamente accolta. L'Amministrazione, tuttavia, eseguiti gli opportuni accertamenti ed esperite le necessarie verifiche, si riserva la facoltà di negare in maniera insindacabile l'autorizzazione, qualora sussistano pericoli per l'incolumità di persone e/o cose.

## Art. 23 AREE E TERRENI INCOLTI

1. A Enti pubblici, privati o ecclesiastici, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni prospicienti proprietà pubbliche (in particolare strade comunali e vicinali di interesse pubblico), di aree private, aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale, la cui delimitazione è determinata dalle planimetrie allegate al presente regolamento (Allegato C), e quelli delle aree agricole incolte poste nel raggio di 10 metri dalle abitazioni, **È FATTO OBBLIGO**, al fine di prevenire e/o eliminare precarie condizioni igienico-sanitarie, con conseguente pericolo per la salute pubblica, di nuocere all'estetica e al decoro del paese, di prevenire incendi, **di provvedere, almeno due volte nel corso dell'anno nei periodi compresi: tra il 15 e il 31 maggio ed il 15 e il 31 luglio, alla pulizia straordinaria dei terreni e/o aree stesse ed al taglio delle erbacce e dei rovi ivi cresciute. Detti terreni e/o aree devono poi essere tenuti costantemente puliti. scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio dei lavori e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, salva comunque l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 secondo le modalità stabilite dalla legge 689/1981.**

2. Il medesimo obbligo grava sui soggetti possessori e/o gestori di terreni che, pur non rientrando nei casi precedenti, a seguito di parere dei competenti uffici (Protezione Civile e Polizia Locale), presentano condizioni igienico-sanitarie carenti e/o situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose dovute all'incuria e allo stato di degrado, e quelli che ricadono in zone di particolare interesse storico e ambientale. Devono provvedere in tutti i casi sopra citati alla pulizia dei terreni incolti mediante:

- taglio dell'erba da eseguire **almeno due volte nel corso dell'anno nei periodi compresi: tra il 15 e il 31 maggio ed il 15 e il 31 luglio;**
- potatura degli alberi ed in particolare dei rami pericolanti;
- eliminazione della vegetazione infestante;
- allontanamento del materiale di risulta;
- manutenzione delle "scoline", ossia delle fossette di scolo delle acque superficiali, al fine di assicurare un corretto ed efficace smaltimento delle acque;

-rimozione dei rifiuti e materiali depositati;

-quanto altro necessario per mantenere puliti i terreni e sgombri da animali infestanti quali roditori (specie murine), rettili, focolai di insetti, etc.

3. Tutti i proprietari, possessori o detentori di terreni confinanti con le pubbliche strade devono tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade suddette, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale. per gli inadempienti, oltre all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle relative spese, è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 674,00 (art. 29 codice della strada).

4. Chiunque ari o comunque lavori, con o senza macchine agricole terreni confinanti con le strade comunali e rurali, è tenuto ad osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta tale striscia di terreno al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali, nonché la pulizia delle cunette e zanelle.

per il mancato rispetto della disposizione di cui al punto 4. è prevista, in caso di frammenti o scoscendimenti del terreno, la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 674,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. (art. 31 codice della strada).

I frontisti confinanti con le strade comunali non possono arare i loro fondi fin sul lembo della strada ma devono formare tra questa e il loro fondo la regolare capezzagna, avente larghezza minima di cm. 50.

La predetta fascia di terreno non dovrà essere arata, ma mantenuta "incoltivata" ed "inerbita".

5. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada in materia di deflusso delle acque sulle strade, ai proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali è fatto obbligo di provvedere costantemente alla pulizia dei propri fossi e canali di sgrondo, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi e alle colture confinanti, e di provocare sinistri stradali.

6. Ai proprietari di fondi non direttamente confinanti con le strade (c.d. 'fondi a monte') è fatto obbligo di provvedere ad adeguata regimentazione delle acque meteoriche affinché, a seguito di abbondanti precipitazioni atmosferiche, i terreni e le vie sottostanti ('a valle') non siano invasi dall'acqua o da altri materiali.

7. Per i terreni confinanti con strade pubbliche in genere, nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi non tenuti ad effettuare lo spurgo alle cunette due volte all'anno e occorrendo, più volte. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Sindaco intimerà agli interessati di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese agli inadempienti, oltre agli oneri contravvenzionali risultanti.

**8. Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.** È vietato apportare qualsiasi variazione e innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie che possono alterare il libero corso delle acque.

I proprietari dei terreni sui cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura.

Sono pure vietate le derivazioni abusive; le piantagioni che possono inoltrarsi dentro i fossi e canali in modo tale da restringere la sezione normale di portata delle acque.

I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali privati, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali vengano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione, al fine di evitare che, in caso di piogge continue e piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e danneggiate per allagamento le proprietà contermini.

Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde, arginature ed aree golenali.

I fossi delle strade comunali, rurali e vicinali di uso pubblico devono, a cura dei frontisti, essere spurgati almeno una volta all'anno o all'occorrenza più volte.

In caso di inadempienza il Sindaco intima ai proprietari e frontisti di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente rimettendo ai medesimi le spese di esecuzione in aggiunta agli oneri contravvenzionali previsti dal presente regolamento.

## **Art. 24 VEGETAZIONE SPORGENTE SU VIABILITÀ PUBBLICA**

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e da eventuali altre norme esistenti.

2. I proprietari o conduttori di terreni devono impedire, effettuando le dovute potature e/o falciature, che la crescita della vegetazione nei terreni di loro proprietà limiti la visibilità e metta a pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche.

I proprietari debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile.

3. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi ed in ogni caso oltre il confine della proprietà, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, in particolare in corrispondenza di curve, incroci e/o intersezioni, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.

4. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4 rispetto al medesimo.

5. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

6. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniquale volta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

9. Il Sindaco, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

11. È fatto obbligo ai proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo di mantenere i fabbricati rurali e i muri di contenimento del terreno fronteggianti le strade.

12. È fatto obbligo della pulitura e ripristino delle ripe, delle cunette/zanelle, delle scarpate laterali delle strade e dei fossi ristretti o aboliti, per la caduta di terra o altro materiale, è fatto, altresì obbligo della sistemazione degli stessi in modo tale da impedire franamenti del corpo stradale e

allagamenti della carreggiata con disagi e pericoli per la circolazione stradale.

### **Art. 25 STIMA DEI DANNI E SINISTRI**

Chiunque manometta o danneggi una superficie a verde, una fioritura o alberatura comunali, nonché elementi di arredo urbano, è tenuto a risarcire il danno mediante il versamento di una cifra di importo pari al valore delle opere danneggiate e delle somministrazioni necessarie per il ripristino, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 20% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato al Comune.

### **Art. 26 SANZIONI**

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta in via principale agli ufficiali ed agenti della Polizia Locale e della Polizia Giudiziaria.

Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi, sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.

Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge 689/1981; le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 7bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

Si applicano le vigenti norme in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione previste dalla già citata Legge 689/1981.

L'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco.

2. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio. In particolare, nel caso di abbattimento di alberatura o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Sindaco può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.

### **Art. 27 NORME FINANZIARIE**

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

### **Art. 28 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le specifiche normative sia nazionali, regionali e locali vigenti in materia.

### **Art. 29 VIGILANZA**

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidata, in via principale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art.13 della L.689/1981.

### **Art. 30 EFFICACIA**

Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi di legge dopo la sua compiuta pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line del Comune, prevista per giorni 15 dall'approvazione della deliberazione Consiliare.

**ALLEGATO “A”**

MARCA DA  
BOLLO  
€ 14,62

Al Comune di Latronico  
Servizio Ambiente

**OGGETTO: domanda di autorizzazione all' abbattimento piante**

Il/La sottoscritto/a.....  
residente.....  
.....in.....via.....  
n°..... cod. fis. ....  
in qualità di (proprietario, affittuario, etc.) .....  
del terreno posto in loc. ....  
via.....n°..... censito al catasto con foglio n..... e particella/e  
n.....

**CHIEDE**

l'autorizzazione per il seguente intervento:

.....  
.....  
..... per tale  
motivazione:

- ☐ la pianta ricade all'interno di aree oggetto di intervento edilizio (pratica n. ....del.....)
- ☐ la pianta presenta gravi fitopatie ed è a rischio di caduta
- ☐ la pianta ha le condizioni dell'apparato radicale e un'inclinazione del fusto tali da essere a rischi di caduta
- ☐ la pianta arreca danni alla proprietà
- ☐ altro;

A tal fine si trasmette la documentazione indicata nell'elenco allegato.

Inoltre, (solo nel caso di interventi su platani) il/i sottoscritto/i, a norma dell'art. 5 del DM 17/04/1998, dichiara/ano che è stata inviata richiesta di autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale per l'esecuzione di interventi su platani.

Inviare le comunicazioni relative a quanto sopra al seguente indirizzo via.....  
n..... località .....

Allegati:

- documentazione fotografica dell'alberatura o zona soggetta all'intervento
- planimetria con individuazione dell'area di intervento
- eventuale proposta di risistemazione e ripiantumazione dell'area
- fotocopia documento d'identità

Firma Richiedente

Nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal proprietario occorre la firma di quest'ultimo.

Il/La sottoscritto/a..... in qualità di proprietario dell'immobile sul quale insiste/insistono gli/l'albero/alberi esprime il proprio assenso alla presente richiesta.

La Proprietà

**ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ABBATTIMENTO ALBERI**

- 1) RILIEVO FOTOGRAFICO DELL'ALBERATURA SOGGETTA ALL'INTERVENTO
- 2) PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO
- 3) EVENTUALE PROPOSTA DI RISISTEMAZIONE DELL'AREA CON SPECIFICA DELLE SPECIE CHE SI INTENDE RIPIANTUMARE.
- 4) FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ

**ALLEGATO "B"**

Al Comune di Latronico  
Ufficio Protezione Civile  
Fax 0973

OGGETTO: Richiesta all'abbruciamento dei residui vegetali in deroga all'art. 20 comma 1 del  
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Il/la sottoscritto/a..... residente in.....  
ia..... n°.....  
cod. fisc. ....cell./tel. (obbligatorio).....  
fax.....in qualità di (proprietario, affittuario, etc.).....  
del terreno posto in loc. ....  
. via..... n°.....avente destinazione (es. oliveto, vigneto,  
frutteto ect): .....

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al regolamento del verde per il seguente intervento:

.....  
.....  
.....

L'abbruciamento sarà realizzato nel giorno .....dalle ore.....  
alle ore..... nell'area posta in via.....

Dichiara, inoltre, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità  
negli atti richiamate dal D.P.R. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA DI RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI

⑤ aver letto ed accettato tutte le indicazioni di cui al regolamento sopra citato  
tenere il fuoco sotto custodia fino a che non è completamente spento  
che l'abbruciamento avverrà in assenza di vento  
realizzando piccoli cumuli circoscritti di altezza massima di 1,5 metri e di diametro massimo di 2,5  
metri  
che l'abbruciamento sarà realizzato ad una distanza di almeno 100 m dagli edifici, dai limiti di  
proprietà, dai boschi, dai mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.  
Chiede inviare le comunicazioni relative a quanto sopra al seguente indirizzo:

.....  
Tel ..... fax.....

Firma Richiedente

.....

Nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal proprietario occorre la firma di quest'ultimo.

La Proprietà

.....

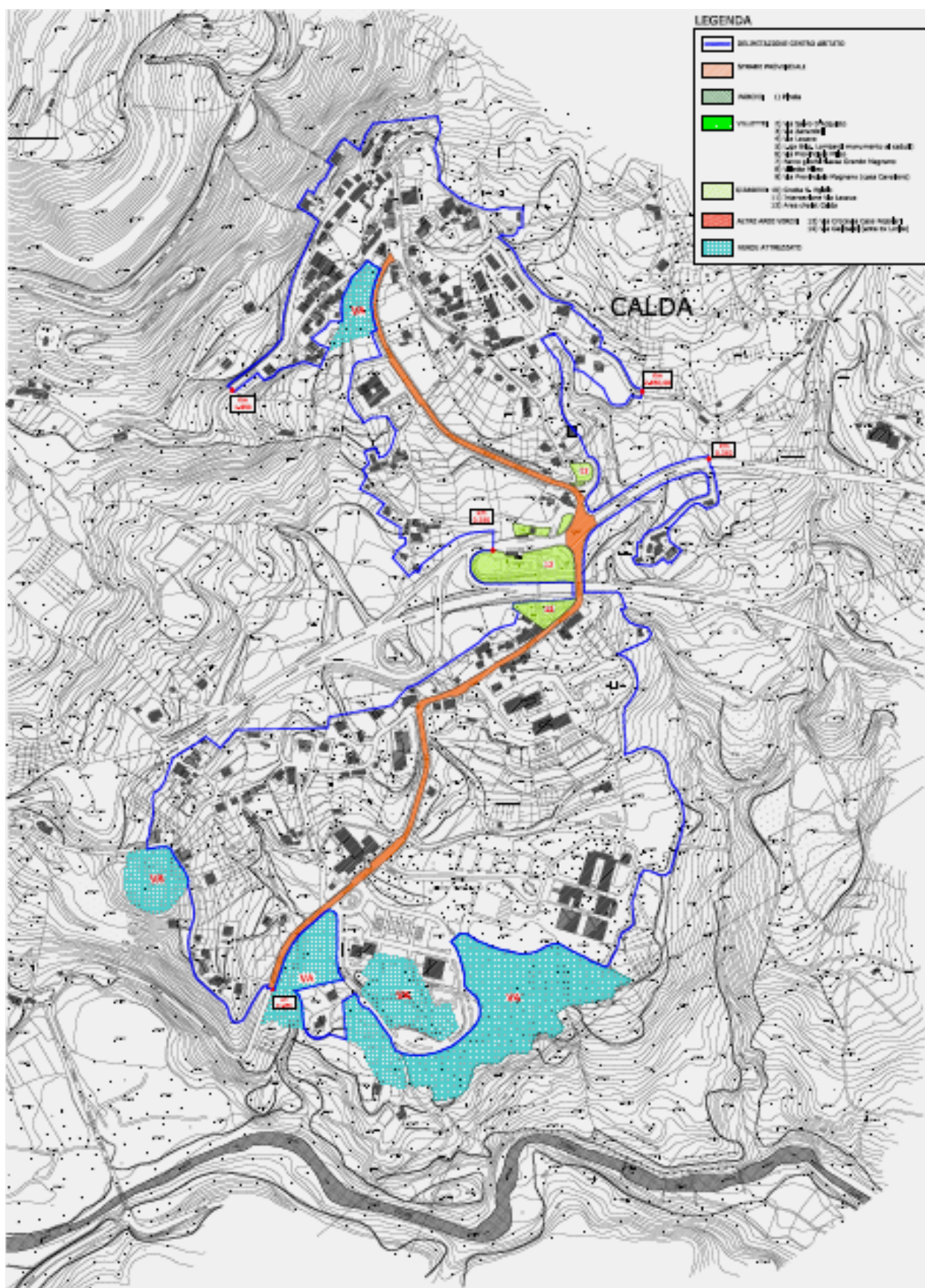
Allegato: copia documento di identità

Altri allegati

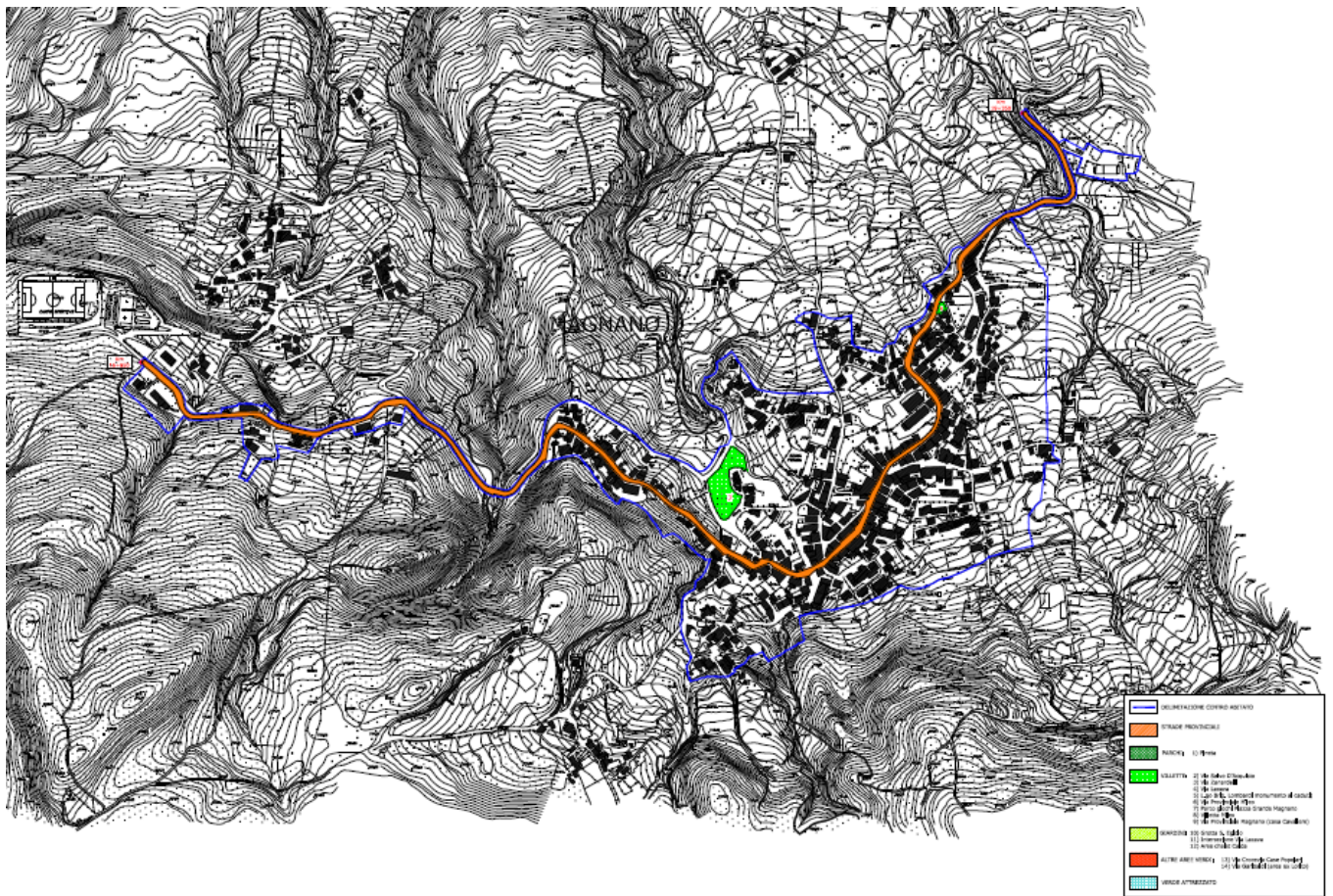
**ALLEGATO C**

**PLANIMETRIE DEI CENTRI URBANI DEL TERRITORIO COMUNALE SOGGETTI  
ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL' ART. 23 “ AREE E TERRENI INCOLTI” DEL  
REGOLAMENTO**

## 22



### 3. CENTRO ABITATO AGROMONTE MAGNANO



#### 4. CENTRO ABITATO AGROMONTE MILEO



## **A) PUBBLICHE**

1. PARCHI: Pineta; Malboschetto area rifugio, Campetto inno alla vita Mileo.
2. VILLETTE: Via Salvo d'Acquisto, Via Zanardelli, Via Lacava, . L.go Brig. Lombardi (monumento ai caduti), Via Provinciale Mileo Scotellaro, parco giochi piazza Grande Magnano, villetta Mileo inizio centro abitato, Via P
3. Provinciale Magnano (casa Cavaliere).
4. GIARDINI: grotta S Egidio, intersezione via Lacava, aree chalet Calda.
5. ALTRE AREE VERDI: Parco delle Terme, Via Crocevia case popolari, Via Garibaldi (area ex Lorito).
6. VIALI ALBERATI: viale delle terme (SP 101 di Seluci), viale del Museo (SP 101 Seluci), via Provinciale tratto cimitero-campo sportivo, Via Circonvallazione Mileo, inizio centro abitato Magnano.

## **B) PRIVATE**

Aree ricadenti nel centro abitato di Latronico centro

Aree ricadenti nel centro abitato di Agromonte Magnano

Aree ricadenti nel centro abitato di Agromonte Mileo

Aree ricadenti nel centro abitato di Calda

- Planimetrie aree a verde privato

## Vademecum sanzioni

| Art.             | Regolamento comunale del verde Precetti                                                                                                                                                                                                                       | SANZIONI EDITTALI MINIMI E MASSIMI                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 e 5</b>     | Abbattimento di alberature ad alto fusto, con altezza superiore a tre metri e circonferenza del tronco superiore a 30 cm., da parte di privati nelle aree di rispettiva proprietà secondo i casi individuati dall'art. 5 – <b>Mancanza di autorizzazione.</b> | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>4 e 5</b>     | Potature che vanno ad intaccare il portamento della pianta (ad esempio capitozzature, ovvero taglio che interrompe la gemma apicale) e su specie soggette/tutelate da qualche vincolo o di particolare pregio – <b>Mancanza di autorizzazione</b>             | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>6</b>         | Mancato reimpianto di piante ad alto fusto abbattute da soggetti privati                                                                                                                                                                                      | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>9.1</b>       | Interventi eseguiti su area a verde pubblico - <b>Mancata comunicazione all'Amministrazione comunale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori</b>                                                                                      | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>9.3</b>       | Infliggere danneggiamenti che compromettono la vita della pianta                                                                                                                                                                                              | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>9.3 a)</b>    | Versare sostanze fitotossiche (Sali, acidi, oli, combustibili, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante.                                                                                                                                                   | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>9.3 b)</b>    | Effettuare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature                                                                                                                                               | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>9.3 c)</b>    | Rendere impermeabili con pavimentazione o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle piante.                                                                                                                                                           | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>9.3 d)</b>    | Affiggere cartelli, manifesti e simili, alle alberature di proprietà pubblica e privata, tramite chiodi o fili di ferro o altro materiale non estensibile.                                                                                                    | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>9.3 e)</b>    | Effettuare il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto                                                                                   | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>9.3 f)</b>    | Asportare terreno dalle aree di pertinenza degli alberi                                                                                                                                                                                                       | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>9.3 g)</b>    | Utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere                                                                                | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>9.3 h)</b>    | Effettuare il taglio del fusto degli alberi con trincia durante lo sfalcio dei cigli stradali                                                                                                                                                                 | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>10.1</b>      | Effettuare scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati in aree a verde pubblico senza la prescritta autorizzazione.                                                                                                                   | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>10.2 e 12</b> | Effettuare scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati in aree a verde pubblico senza adottare opportune precauzioni a salvaguardia degli apparati radicali e senza osservare, in ogni caso le opportune e/o prescritte distanze.     | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>10.3</b>      | Mancato ripristino, al termine dei lavori, delle condizioni originarie                                                                                                                                                                                        | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>11.1</b>      | Organizzare assemblee, manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo in aree verdi senza la prescritta autorizzazione.                                                                                                                        | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>11.3</b>      | Danneggiare, direttamente o indirettamente, prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate, ecc.                                                                                                                                                                     | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>11.5</b>      | Mancata differenziazione dei rifiuti in aree verdi                                                                                                                                                                                                            | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>11.6</b>      | Mancata esibizione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza                                                                                                                  | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>13</b>        | Mancato rispetto delle prescrizioni date per le nuove piantumazioni di alberi e siepi                                                                                                                                                                         | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                     |
| <b>14</b>        | Mancata ottemperanza all'obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che                                                                                                                                  | <b>Sanzioni previste dal Codice della Strada</b><br>Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             | possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
| <b>19</b>   | Protezione degli alberi di olivo - Mancata osservanza delle norme della L.R. n. 28 del 7.8.2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vedi Sanzioni amministrative riportate a pag. ____ Art. 19 del regolamento. |
| <b>20</b>   | <p><b>è tassativamente vietato:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.</li> <li>2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati.</li> <li>3. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive, etc.) può essere autorizzata dal Comune e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico.</li> <li>4. La messa a dimora di piante in assenza di autorizzazione e l'introduzione di animali selvatici.</li> <li>5. Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi.</li> <li>6. Provocare danni a strutture e infrastrutture.</li> <li>7. Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua.</li> <li>8. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare danni a persone e/o animali.</li> <li>9. Lo spreco dell'acqua, l'utilizzo della stessa per il lavaggio di autoveicoli o per usi diversi da quelli strettamente individuati per le fontane pubbliche, il danneggiamento di queste ultime nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti, oggetti solidi o liquidi.</li> <li>10. L'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere, in aree a verde pubblico.</li> <li>11. Usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 10° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.</li> <li>12. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate se e in quanto presenti, la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.</li> <li>13. Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.</li> <li>14. Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni.</li> <li>15. Praticare sport quali calcio, pallavolo, tennis, basket, etc. al di fuori delle aree appositamente adibite.</li> <li>16. Abbandonare rifiuti di qualunque tipo al di fuori degli appositi contenitori.</li> <li>17. Danneggiare o fare uso improprio delle attrezzature di arredo urbano, giochi, recinzioni, percorsi sportivi, aree per la sosta, etc..</li> <li>18. Affergere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà pubblica e privata.</li> <li>19. Non spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e non segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.</li> </ol> |                                                                             |
| <b>20.2</b> | <p><b>È vietato:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In tutti gli spazi verdi l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore ad eccezione di quelli autorizzati.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>           |
| <b>20.3</b> | <b>È vietato</b> il transito a biciclette e mountain bikes per evitare pericoli per gli utenti nonché danni alla vegetazione, al suolo ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>           |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | agli arredi, al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| <b>20.4</b> | Mancato obbligo:<br>a) di tenere i cani al guinzaglio o in ogni caso di evitare che possano infastidire persone ed animali;<br>b) di munire i cani di indole mordace di museruola;<br>c) di raccogliere le deiezioni solide dei cani;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                                                                                      |
| <b>21</b>   | Mancato rispetto della disciplina per la prevenzione degli incendi boschivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b><br><br><b>Altre Sanzioni: quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in materia nonché dal codice penale.</b> |
| <b>21</b>   | <b>È vietato:</b><br>1. Accendere i fuochi nei boschi - foresta ed a distanza minore di metri 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile o infiammabile. E' consentito l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali.<br>Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.<br>2. Ai campeggiatori e gruppi turistici accendere il fuoco senza la prescritta autorizzazione del proprietario del terreno.<br>3. Accendere il fuoco senza che lo stesso sia costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.<br>4. Dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura o aratura.<br>5. Dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.<br>6. Appicare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucciate e trasportate in luogo sicuro.<br>7. Accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti.<br>8. Accendere il fuoco quando il fumo invade la sede stradale. | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b><br><br><b>Altre Sanzioni: quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in materia nonché dal codice penale.</b> |
| <b>22.2</b> | I cumuli dei residui vegetali da bruciare superavano circoscritti l' altezza massima di 1,5 m e il diametro massimo di 2,5 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                                                                                      |
| <b>22.3</b> | Mancata autorizzazione di abbruciamento residui vegetali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                                                                                      |
| <b>23.1</b> | <b>Mancato rispetto dell'obbligo da parte di:</b><br><b>Ente pubblico, privato o ecclesiastico, persona fisica o giuridica, proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo di terreno prospiciente proprietà pubblica (specificare quale), di area privata, aperta o a vista del pubblico, esistente nel centro urbano (specificare quale) del territorio comunale, così come delimitato dalle planimetrie allegate al presente regolamento (Allegato C), di provvedere, almeno due volte nel corso dell'anno nei periodi compresi: tra il 15 e il 31 maggio ed il 15 e il 31 luglio, alla pulizia straordinaria dei terreni e/o aree stesse ed al taglio delle erbacce e dei rovi ivi cresciute.</b><br><br><b>Mancato rispetto dell'obbligo da parte di:</b><br><b>Ente pubblico, privato o ecclesiastico, persona fisica o giuridica, proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo di terreno/area agricola incolta posta nel raggio di 10 metri dalle abitazioni, di tenere detto terreno e/o area costantemente puliti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b>                                                                                                                      |
| <b>23.2</b> | 2. Il medesimo obbligo grava sui soggetti possessori e/o gestori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 26 del presente regolamento                                                                                                                                                       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>di terreni che, pur non rientrando nei casi precedenti, a seguito di parere dei competenti uffici (Protezione Civile e Polizia Locale), presentano condizioni igienico-sanitarie carenti e/o situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose dovute all'incuria e allo stato di degrado, e quelli che ricadono in zone di particolare interesse storico e ambientale. Devono provvedere in tutti i casi sopra citati alla pulizia dei terreni incolti mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-taglio dell'erba da eseguire <b>almeno due volte nel corso dell'anno nei periodi compresi: tra il 15 e il 31 maggio ed il 15 e il 31 luglio;</b></li> <li>-potatura degli alberi ed in particolare dei rami pericolanti;</li> <li>-eliminazione della vegetazione infestante;</li> <li>-allontanamento del materiale di risulta;</li> <li>-manutenzione delle "scoline", ossia delle fossette di scolo delle acque superficiali, al fine di assicurare un corretto ed efficace smaltimento delle acque;</li> <li>-rimozione dei rifiuti e materiali depositati;</li> <li>-quanto altro necessario per mantenere puliti i terreni e sgombri da animali infestanti quali roditori (specie murine), rettili, focolai di insetti, etc.</li> </ul> | <p><b>Sanzione da 25 a 500 €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>23.3</b> | <p><b>- Mancata osservanza dell'obbligo di tenere, in qualità di proprietario, possessore o detentore di terreno confinante con la pubblica strada, regolate le siepi vive esistenti ai lati della strada in modo da non restringere o danneggiare la strada stessa.</b></p> <p><b>- Mancata osservanza dell'obbligo, in qualità di proprietario, possessore o detentore di alberatura confinante con la pubblica strada, di tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Art. 29 CODICE DELLA STRADA<br/><b>Sanzione da 168 A € 674,</b></p> <p><b>PER GLI INADEMPIENTI, è prevista L'ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI, CON ADDEBITO DELLE RELATIVE SPESE.</b></p>                                                                                                                            |
| <b>23.4</b> | <p><b>- Mancata osservanza della fascia di rispetto dal ciglio del piano stradale, del terreno lavorato confinante con la strada comunale _____(inserire il nome della strada).</b></p> <p><b>- Non ha lasciato incolta la fascia di rispetto al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali.</b></p> <p><b>- Ha arato o coltivato o non ha inerbito il fondo fin sul lembo della strada ovvero non ha formato tra questa e il proprio fondo la regolare capezzagna, avente larghezza minima di cm. 50.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Art. 31 CODICE DELLA STRADA<br/><b>Sanzione da 168 A € 674,</b></p> <p><b>SANZIONE ACCESSORIA: ripristino dello stato dei luoghi</b></p>                                                                                                                                                                            |
| <b>23.5</b> | <p>Mancato obbligo da parte dei frontisti a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere e garantire il regolare deflusso delle acque dai terreni agricoli, di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Art. 26 del presente regolamento<br/><b>Sanzione da 25 a 500 €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>23.6</b> | <p>Quale proprietario di fondo non direttamente confinante con la strada (c.d. "fondo a monte") non provvedeva all'obbligo di una adeguata regimentazione delle acque meteoriche affinché, i terreni e le vie sottostanti ("a valle") non venissero invasi dall'acqua o da altri materiali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Art. 26 del presente regolamento<br/><b>Sanzione da 25 a 500 €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>23.7</b> | <p>Quale proprietario di terreno confinante con strada pubblica nel quale, per sua natura e pendenza, non può essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e pertanto le acque piovane defluiscono nelle cunette della strada medesima, non ha effettuare il previsto spurgo alla cunetta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Art. 26 del presente regolamento<br/><b>Sanzione da 25 a 500 €</b><br/><b>Sanzione accessoria:</b><br/>Ordinanza del Sindaco che intima all'interessato di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese all'inadempiente,.</p> |
| <b>24.1</b> | <p>Quale proprietario o fittavolo di terreno confinante con la strada comunale o vicinale ad uso pubblico non ha ottemperato al dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Art. 26 del presente regolamento<br/><b>Sanzione da 25 a 500 €</b></p> <p><b>SANZIONE ACCESSORIA: ripristino dello stato dei luoghi</b></p>                                                                                                                                                                         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e da eventuali altre norme esistenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>24.2</b>  | Quale proprietario o conduttore di terreno non ha impedito, effettuando le dovute potature e/o falciature, che la crescita della vegetazione nei terreni di sua proprietà limitasse la visibilità e mettesse a pregiudizio la sicurezza della strada pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b><br><br><b>SANZIONE ACCESSORIA: ripristino dello stato dei luoghi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>24.3</b>  | Quale proprietario e/o i conduttore del terreno posto lungo la strada comunale e vicinale di uso pubblico non ha provveduto al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi ed in ogni caso oltre il confine della proprietà;<br>- che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità,<br>- che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, (in particolare in corrispondenza di curve, incroci e/o intersezioni)<br>- che non rispettano le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora. | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b><br><br><b>SANZIONE ACCESSORIA: ripristino dello stato dei luoghi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>24.5</b>  | Quale proprietario e/o i conduttore del terreno posto lungo la strada comunale e vicinale di uso pubblico non ha provveduto a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le ramaglie cadute sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b><br><br><b>SANZIONE ACCESSORIA: ripristino dello stato dei luoghi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>24.8</b>  | Mancata rimozione a cura del proprietario del fondo degli alberi e arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, recano danno o crea potenziale situazione di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, oppure danneggia la pavimentazione stradale (La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi).                                                                                                                                                                                                           | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b><br><br><b>SANZIONE ACCESSORIA: ripristino dello stato dei luoghi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>24.11</b> | Mancata ottemperanza all'obbligo di manutenzionare i fabbricati rurali e i muri di contenimento del terreno fronteggianti la pubblica strada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b><br><br><b>SANZIONE ACCESSORIA: ripristino dello stato dei luoghi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>24.12</b> | Mancata ottemperanza all'obbligo della pulitura e ripristino delle ripe, delle cunette/zanelle, delle scarpate laterali e dei fossi ristretti o aboliti per la caduta di terra o altro materiale dal proprio terreno confinante con la pubblica strada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b><br><br><b>SANZIONE ACCESSORIA: ripristino dello stato dei luoghi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>25</b>    | - Danneggiamento di una superficie a verde, di fioritura o alberatura comunale<br><br>- Danneggiamento di arredo urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 26 del presente regolamento<br><b>Sanzione da 25 a 500 €</b><br><br><b>Sanzione accessoria:</b> versamento di una cifra di importo pari al valore delle opere danneggiate e delle somministrazioni necessarie per il ripristino maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 20% quale rimborso delle spese per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato al Comune |